

TI_GERICHTE 12.2005.13 vom 31. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.13_d20041231

FR: TI_GERICHTE 12.2005.13 du 31 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 12.2005.13 del 31 dicembre 2004

Regeste

mandato - onorario - esigibilità - riduzione o soppressione dell'onorario

Erwägungen

E. 1

L'appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione dell'appellante è data. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l'appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

E. 2

Il Pretore ha ritenuto che le parti hanno concluso un contratto di mandato giusta gli art. 394 e segg. CO, secondo cui l'appellante si è assunta l'incarico di allestire la contabilità della ditta del convenuto e di seguire tutte le pratiche fiscali. Ha poi accertato che i conti e la documentazione fiscale per il biennio 1997/1998 non sono mai stati trasmessi al convenuto in termini ragionevolmente accettabili, ciò che configura una palese violazione degli obblighi contrattuali dell'attrice, la quale con il suo comportamento ha pure causato un danno al convenuto che ha dovuto ricorrere ai servizi di un terzo per allestire la documentazione necessaria. In tali circostanze, il giudice di prime cure ha quindi respinto le richieste dell'attrice per le prestazioni del biennio 1997/1998 e per le questioni relative alla trasformazione della ditta individuale in società anonima. Conseguentemente, per tali violazioni contrattuali, la nota professionale del 28 giugno 1999 è stata defalcata dagli importi relativi alla contabilità 1997/1998 (Fr. 5'948.25) e alla dichiarazione fiscale del medesimo periodo (Fr. 412.50). Per il rimanente, invece, il Pretore ha considerato come non provate le asserzioni del convenuto sulla pretesa cattiva esecuzione del mandato. La fattura del 28 giugno 1998 è quindi stata riconosciuta limitatamente ad un importo di Fr. 1'249.25 in favore dell'attrice. Tali considerazioni sono contestate dall'attrice, la quale, in summa, fa valere da parte sua un'esecuzione perfetta del mandato affidatole: non vi sarebbe stato nessun ritardo nella consegna della documentazione, già a maggio/giugno 1999 sarebbe stata disponibile la documentazione richiesta, tant'è che il nuovo fiduciario M_____ avrebbe utilizzato lo stesso bilancio provvisorio allestito dall'attrice per stilare, con poche modifiche marginali discusse e decise di comune accordo, il bilancio definitivo poi presentato alle autorità fiscali. L'attrice conclude quindi per l'inesistenza di una qualsiasi violazione di obblighi contrattuali. Ad essa sarebbe comunque spettato pure un diritto di ritenzione, negato a torto dal Pretore. Le sue pretese dovrebbero quindi essere interamente riconosciute.

E. 3

Giustamente l'appellante non contesta la qualifica giuridica del rapporto con il convenuto, che il Pretore ha determinato in un rapporto di mandato giusta gli art. 394. e segg. CO e

secondo cui il mandatario si è obbligato a compiere gli affari di cui è stato incaricato, nella fattispecie la tenuta contabile, l'allestimento dei conti e delle pratiche fiscali (cfr. a tal proposito Fellmann , in Berner Kommentar, Berna 1992, n. 157 ad art. 394 CO; Weber , in Basler Kommentar, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 9 ad art. 394 CO). La questione che qui occorre esaminare è quella dell'esistenza di un'ammessa nella sentenza impugnata e sostenuta dall'appellato o no come asserto dall'appellante di una violazione di obblighi contrattuali e delle relative conseguenze quanto alla remunerazione del mandatario.

E. 3.1

La pretesa relativa alla remunerazione del mandatario nasce, salvo accordi contrari, già con la conclusione del contratto di mandato (Fellmann , op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa esigibile solo a compimento dell'ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann , op. cit., n. 469 ad art. 394 CO). Ciò significa che il mandante può pretendere dal mandatario l'esecuzione completa del contratto senza essere tenuto a offrire il pagamento della mercede. La dottrina dominante ritiene che tra adempimento perfetto del contratto e esigibilità dell'onorario non vi sia alcuna relazione: infatti, la remunerazione è esigibile anche in caso di adempimento tardivo della prestazione o addirittura in caso di cattiva esecuzione del mandato. Differente è per contro il quesito di sapere se in tal caso l'onorario è dovuto per intero o solo parzialmente. A questo proposito, si rileva ancora che contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto, dove l'appaltatore risponde del buon esito dell'opera commissionatagli, nel contratto di mandato il mandatario è debitore nei confronti del mandante unicamente delle attività rese ai fini dell'adempimento dei servizi di cui è incaricato. Nel solco della più recente dottrina, anche il Tribunale federale in DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e 4a ha ammesso chiaramente che il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non ottiene il successo desiderato dal mandante. La cattiva esecuzione del mandato può quindi comportare una riduzione degli onorari del mandatario, che sono fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione effettivamente effettuata. Una soppressione completa dell'indennità al mandatario può avvenire unicamente quando la sua prestazione risulta completamente inutilizzabile dal mandante, ciò che corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid. 3b-c, 4a; 110 II 375 consid. 2; 108 II 197 consid. 2a; decisione del Tribunale federale del 18 novembre 2004, 4C.274/2004, consid. 5.3; decisione del Tribunale federale dell'11 febbraio 2000, 4C.408/1999; cfr. per la dottrina Fellmann , op. cit., n. 496 e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Weber , op. cit., n. 43 ad art. 294 CO; Honsell , Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 4.a edizione, Berna 1997 pag. 292 n. 4).

E. 3.2

Nel caso che ci occupa, come rettamente rilevato nella sentenza impugnata, l'istruttoria ha dimostrato che il convenuto ha più volte richiesto all'appellante la consegna della contabilità 1997/1998, poiché necessaria, tra l'altro, per la trasformazione della ditta individuale in società anonima (cfr. doc. N e 1, doc. 10, verbale audizione testimoniale M_____), ciò che tuttavia non è mai avvenuto. Certo, la versione provvisoria dei bilanci era sì stata discussa nel corso del mese di giugno 1999 con i diretti interessati e con il loro nuovo contabile, ma le modifiche finali concordate, indispensabili per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per il cambiamento della forma giuridica della società non risultano siano state apportate dall'appellante. Nello scritto del 1. settembre 1999 (doc. 2), infatti, la stessa attrice ammette che il bilancio al 31 dicembre 1998 era stato

ultimato recentemente e che nei giorni seguenti avrebbe provveduto, non appena evase alcune formalità di carattere amministrativo, a trasmettere al convenuto il bilancio definitivo. Il carattere non definitivo degli atti eseguiti dall'appellante fino a quel momento risulta anche chiaramente dal suo ulteriore scritto del 27 settembre 1999, dove ammette di aver interrotto le sue prestazioni (ossia la stesura dei documenti contabili definitivi) per la mora del convenuto nel pagamento delle note d'onorario (doc. E, pag. 2). Questa evenienza è confermata pure dal fatto che nello scritto del 9 dicembre 1999 (doc. F) sempre dell'appellante, quest'ultima indicava l'eventualità di apportare ulteriori modifiche ai conti, ciò che dimostra appunto l'incompletezza del lavoro svolto dall'appellante.

L'incompletezza dei conti è stata confermata in istruttoria anche dal teste M_____, il quale ha affermato di aver lui stesso apportato le necessarie modifiche al bilancio provvisorio al fine di chiudere il periodo contabile 1997/1998, dal momento che, malgrado i diversi solleciti, l'attrice non aveva messo a disposizione i bilanci. A questo proposito a nulla valgono quindi le contestazioni dell'appellante secondo cui il convenuto disponeva della versione sostanzialmente definitiva dei conti, e che questa versione gli era stata messa a disposizione. Tali contestazioni non hanno infatti nessun fondamento e sono contraddette dagli stessi scritti dell'appellante sopra citati. Di fronte alle citate prove convergenti le critiche ricorsuali non reggono e devono quindi essere respinte. La mancata consegna dei bilanci al convenuto basta già per poter considerare l'inadempienza dell'attrice e ci si può quindi esimere, viste anche le considerazioni che seguono, dall'esaminare se il ritardo nell'allestimento, nella completazione e nella consegna dei bilanci (provvisori) costituisca ulteriore violazione degli obblighi contrattuali assunti dall'attrice.

E. 4

Quanto all'assunto dell'appellante relativo al suo preteso diritto di ritenzione giusta l'art. 400 CO, si fa osservare che la pretesa remunerativa del mandatario è esigibile unicamente dopo il compimento dell'ultimo atto del mandato. In tale evenienza, il mandatario non può quindi appellarsi al diritto di ritenzione per il fatto che il mandante non ha ancora provveduto al pagamento dell'onorario. Diversa è la situazione quando le parti concordano il pagamento di acconti o di rate, qualora questi non dovessero essere tempestivamente onorati. In tale evenienza, il mandatario può rifiutare la continuazione del mandato fino a pagamento avvenuto degli acconti o delle rate richiesti (Fellmann , op. cit., n. 191 ad art. 400 CO), caso che tuttavia non si verifica in concreto né è sostenuto dall'appellante. In concreto, quindi, indipendentemente dal fatto che i documenti trattenuti siano monetizzabili o no, deve essere comunque misconosciuto all'appellante, vista la sua inadempienza contrattuale, ogni diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 400 CO, come pure ai sensi degli art. 82 CO e 895 CC.

E. 5

Accertata quindi la parziale inadempienza del mandato da parte dell'attrice, secondo la dottrina e la giurisprudenza citate sopra al consid. 3.1. occorre verificare se il mandatario ha comunque diritto a una remunerazione perlomeno per quelle prestazioni che sono risultate in certo qual modo utili al mandante, ciò che il giudice di prime cure ha completamente omissso di fare.

E. 5.1

Dall'istruttoria è emerso che l'attrice ha sì proceduto a registrare i movimenti contabili per gli anni 1997/1998 ma non a consegnare i conti annuali, allestiti unicamente in una versione

provvisoria, discussa con il convenuto il mese di giugno 1999 unitamente al suo nuovo contabile M_____ (cfr. verbali audizione testi M_____ e Ma_____). Dopo aver constatato che il bilancio nella forma definitiva tardava ad essere inviato al convenuto, il nuovo contabile ha provveduto egli stesso a fare delle rettifiche e poi mi sono quindi arrangiato a chiudere i bilanci 1997/1998 per poter allestire la dichiarazione fiscale e per poter tenere la contabilità 1999 in previsione anche della trasformazione della ditta individuale in SA. (i) Allorquando ho parlato di rettifiche nella chiusura del bilancio 1997/1998 mi riferisco a quelle rettifiche che avevo discusso nel giugno /luglio 1999 presso lo studio AP 1 con il signor Ma_____ i e che avevamo evidenziato già con la lettura delle bozze del bilancio. Si trattava di soldi che figuravano in cassa e che erano molti, in altre parole risultava una cassa molto alta e che io ho provveduto ad abbassare mediante contabilizzazione di prelevamenti personali che a quel momento non erano stati registrati. C'ero poi altre piccole rettifiche che si riferivano a degli acquisti macchinari: erano delle contabilizzazioni regolari, era poca roba che non stravolgeva i bilanci (i) i. (verbale audizione teste M_____). Si può quindi considerare che il lavoro svolto dall'appellante sia in qualche modo servito al nuovo contabile, il quale, per sua stessa ammissione, ha apportato modifiche minime ai conti prima di utilizzarli ai fini fiscali. Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, vista l'utilità perlomeno delle registrazioni contabili eseguite dall'attrice, una remunerazione è dovuta anche se l'appellante non ha espletato completamente e con la cura richiesta il mandato assegnatole. Le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato non possono essere assimilate a una totale inadempienza contrattuale che farebbe decadere ogni diritto a compenso. Occorre pertanto valutare oggettivamente il lavoro svolto dall'attrice sulla base di onorari generalmente riconosciuti (Fellmann , op. cit., n. 539 e segg. ad art. 394 CO).

E. 5.2

La Camera fiduciaria (Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali) ha rilasciato per i suoi membri delle raccomandazioni tariffarie, che l'appellante, affiliata a detta Camera, ha seguito applicando nella fattispecie una tariffa oraria per le prestazioni dei suoi collaboratori che si situa al limite inferiore di quanto consigliato dalla Camera fiduciaria (perizia, quesiti n. 1 pag. 2, n. 3 pag. 6 e n. 4 pag. 8). Nel referto peritale si indica inoltre che, a prescindere da un'impresione nell'indicazione nelle note d'onorario del periodo di fatturazione e ad un errore di calcolo nella prima fattura (doc. C) poi corretto con la seconda nota d'onorario (doc. D; cfr. perizia, quesito n. 3b, pag. 5), comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, le prestazioni riportate nelle distinte dell'appellante (doc. Q e R), tenuto conto del tempo segnalato nel rapporto ore dai singoli dipendenti, sono state tutte effettivamente eseguite; si stabilisce inoltre che vi è una sostanziale concordanza tra la distinta delle prestazioni (doc. Q e R) e le fatture di cui ai doc. C e D e che non sono stati rilevati errori di calcolo o incoerenze nei tassi applicati (perizia quesiti n. 3b pag. 4 e segg. e n. 4 pag. 6 e segg.). In generale, il perito ha confermato che la contabilità era tenuta in modo corretto, conformemente alla prassi contabile e secondo le regole professionali (perizia giudiziaria, controquesiti n. 3, pag. 14). Quanto alla mole di lavoro, il perito giudiziario ha dedotto dai documenti in suo possesso che per il biennio 1997/1998 vi è stato un aumento sia delle pagine di giornale (257 per il 1995/1996 e 285 per il 1997/1998), sia dei fogli del libro cassa, che rappresenta il conto di maggiore movimentazione (257 fogli cassa per il 1995/1996 e 284 per il 1997/1998), ciò che ha presumibilmente comportato un aumento del volume di registrazioni (perizia giudiziaria, quesito n. 5 pag. 8 e 9). Per il resto, l'aumento del lavoro e di riflesso

dell'onorario del mandatario è stato causato anche da altri fattori quali: la consegna da parte del convenuto di documentazione incompleta e di calcolazioni errate (perizia, quesito n. 11 pag. 12), l'allestimento di confronti puntuali dei rapporti tra costi e ricavi ai fini fiscali (perizia, quesiti n. 10 pag. 11 e 12), l'assistenza del mandante in occasione di ispezioni fiscali (perizia n. 12 pag. 12), operazioni che esulano dal mandato tipico di assistenza contabile e fiscale concluso tra le parti. Stante queste considerazioni, si può quindi affermare che le note d'onorario di cui l'attrice chiede il pagamento risultano da una ponderazione corretta di prestazioni svolte a regola d'arte, corrispondono ai parametri usuali di fatturazione e concordano con le raccomandazioni emanate dalla Camera fiduciaria della quale l'attrice è membro. Resta quindi da valutare nel dettaglio quali dei servizi resi dall'appellante sono tornati di utilità per il convenuto.

E. 5.3

Già si è visto che il nuovo contabile M_____ ha potuto utilizzare il lavoro dell'appellante con poche modifiche e rettifiche, peraltro discusse con l'appellante e il convenuto stesso in un incontro avvenuto il mese di giugno 1999 (cfr. sopra consid. 5.1.). Dopo tale incontro, tuttavia, l'attrice non ha più svolto alcuna prestazione utilizzabile da parte del convenuto, al quale, tra l'altro nemmeno è stata ritornata la documentazione a suo tempo consegnata all'attrice, malgrado ripetuti richiami (cfr. verbale audizione teste M_____), né tantomeno sono stati consegnati, contrariamente a quanto promesso (cfr. doc. 2), i bilanci della ditta del convenuto per gli anni 1997 e 1998. Si devono quindi stralciare dalla distinta di cui ai doc. R cui si riferisce la nota del 23 agosto 1999 (doc. D) e riprese nella perizia giudiziaria (allegato 3) tutte quelle prestazioni effettuate dall'attrice dopo l'incontro del 9 giugno 1999 e relative alla contabilità 1997/1998, pari a Fr. 2'950.-, mentre le altre prestazioni sono da onorare. Lo scoperto della nota d'onorario del 23 agosto 1999 viene pertanto ridotto a Fr. 22'650.- per un totale, IVA inclusa, di Fr. 24'348.75. Dalla fattura del 28 giugno 1999 (doc. C) devono invece essere defalcate le prestazioni riferite alla dichiarazione fiscale 1997/1998, effettuate tra il 1. e il 3 dicembre 1998 (cfr. doc. Q), giacché non è plausibile che la stessa sia stata effettivamente allestita e che sia servita al convenuto prima ancora di disporre dei dati definitivi del bilancio e del conto economico, ultimati al più presto il mese di giugno 1999 e unicamente nella versione provvisoria. Come risulta dalla perizia giudiziaria (allegati 1 e 2), i servizi svolti a questo titolo ammontano a Fr. 412.50, per cui l'onorario della nota del 28 giugno 1999 (doc. D) viene ridotto a Fr. 20'387.50. Considerati i pagamenti già effettuati per un totale di Fr. 14'000.-, lo scoperto, IVA compresa, è quindi di Fr. 7'166.55.

E. 5.4

In conclusione, il convenuto è condannato a pagare all'appellante l'importo complessivo di Fr. 31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999. Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo intimato al convenuto e le spese di tale precetto esecutivo di Fr. 100.-- vengono poste interamente a suo carico vista la sua quasi totale soccombenza.

E. 6

L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso dei considerandi. Le spese processuali di prima e di seconda istanza sono a carico dell'appellante in ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico dell'appellato (art. 148 CPC). All'appellante vengono riconosciute ripetibili ridotte proporzionalmente alla propria

soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pr onuncia:
I. L'appello 16 febbraio 2005 di AP 1, _____, è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, _____, è condannato a pagare a AP 1, _____, l'importo di Fr. 31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e l'importo di Fr. 100.- per spese del precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione di Lugano. 2. Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AO 1 al PE n. _____ dell'Ufficio esecuzione di Lugano. 3. La tassa di giustizia di complessivi Fr. 1'500.- e le spese - comprese quelle di perizia e da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attrice per 1/10 e del convenuto per 9/10, con l'obbligo di quest'ultimo di rifondere all'attrice l'importo di Fr. 3'600.- a titolo di ripetibili ridotte. II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 700.- b) spese Fr. 50.- Fr. 750.- già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico per 1/10 e per 9/10 a carico di AO 1. Quest'ultimo rifonderà all'appellante Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di seconda istanza. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.